

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Modifica del 9 ottobre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 4 maggio 1998¹;

visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 1998²,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 69 Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche

¹ Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 16 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.

² I proventi straordinari conseguiti nel periodo fiscale precedente il cambiamento o in un esercizio che si è concluso in questo periodo soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

³ Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.

⁴ Le spese straordinarie sostenute nel periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali sono pure deducibili. Il Cantone decide se la deduzione è ammessa:

- a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali, sempre che il 1° gennaio dell'anno n sia dato un obbligo fiscale nel Cantone; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente;

¹ FF 1998 3901

² FF 1998 3923

³ RS 642.14

- b. in caso di modifica del periodo fiscale biennale, dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e $n+1$, fintanto che sussiste un obbligo fiscale nel Cantone; oppure
- c. in caso di modifica del periodo fiscale annuo, dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n , fintanto che sussiste un obbligo fiscale nel Cantone.

⁵ Per spese straordinarie s'intendono:

- a. le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria;
- b. i contributi dell'assicurato a istituzioni di previdenza professionale per il riscatto di anni di contribuzione;
- c. le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che superino le spese già considerate.

⁶ Le autorità fiscali cantonali determinano il capitale proprio di indipendenti impiegato nell'azienda e la sostanza delle persone non esercitanti un'attività lucrativa prima del cambiamento di cui all'articolo 16 e annunciano questi dati alle casse di compensazione.

⁷ In caso di cambiamento secondo l'articolo 16, i capoversi 1-6 si applicano dal 1° gennaio 1999. Sono salve le procedure cantonali relative al cambiamento delle basi temporali che si scostano dalle disposizioni del capoverso 1 e sono in vigore il 1° gennaio 1999.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 1999⁴.

² Conformemente al numero II capoverso 2, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

29 gennaio 1999

Cancelleria federale